

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALIA APS**

Il giorno 5/11/2022 alle ore 17,02 presso LUCEGGIOIA (Gervin) si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione MUSICALIA per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **modifiche statutarie richieste dall'Ufficio RUNTS Emilia Romagna per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della metà dei soci aventi diritto di voto.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il/la sig./sig.ra Cecilia Prati e quale Segretario il/la sig./sig.ra Valeria Prati

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie , spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito della richiesta ricevuta in data 30/09/2022 dall'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", per perfezionare l'iscrizione al RUNTS. Le modifiche richieste richiedono una riformulazione dell'art. 7 dello statuto. Il Presidente dà lettura all'assemblea dell'articolo modificato.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

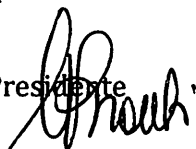
**delibera**

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

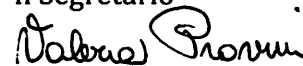
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 17,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario





**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale di Piacenza  
Ufficio Territoriale di Piacenza  
Registrato il 21/11/2022 alle 16 ore  
al n. 3181 ( )  
Corrisposti € 1





## Associazione di promozione sociale (APS)

### Statuto

#### Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni un'associazione di promozione sociale denominata "MusicAlia - APS", senza fini di lucro, con sede legale nel comune di Piacenza.

La variazione della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non necessita di modifiche statutarie e può essere deliberata dall'assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Art. 2 – Norma transitoria

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

#### Art. 3 Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (Art. 5 comma 1 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. c);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e

al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lett. l);

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione sociale e si prefigge come scopo di favorire lo sviluppo e il benessere della persona attraverso attività volte ad aiutare l'individuo ad accrescere ed ampliare le proprie competenze, siano esse relazionali, emotive e cognitive, in linea con i principi dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere la ricerca culturale nell'ambito della musicoterapia e delle discipline ad essa correlate;
- svolgere una attività di informazione e sensibilizzazione diretta alla tutela dell'esercizio del diritto alla salute;
- promuovere diverse iniziative e laboratori rivolti a persone di diverse fasce d'età che vivono situazioni di disagio sociale e familiare;
- promuovere percorsi ed attività musicali rivolti a bambini, adolescenti ed adulti, con fragilità di tipo psichico e/o fisico; rivolti a chiunque possa trarre dall'attività musicale un benessere personale e uno stimolo per la propria crescita culturale e l'ampliamento delle proprie competenze relazionali, emotive e cognitive;
- promuovere nuovi orizzonti didattici per educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale anche attraverso iniziative e attività per le scuole, per le carceri e per tutti i luoghi in cui siano presenti situazioni di disagio e fragilità;
- sviluppare, attraverso la musicoterapia, l'organizzazione e la gestione di progetti e servizi nell'ambito dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della formazione in generale, attivando convenzioni e collaborazioni con figure professionali, associazioni, enti, istituzioni scolastiche, altre istituzioni del territorio.

**Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale:** Le attività direttamente connesse in via strumentale e/o secondaria rispetto all'attività principale di cui sopra, che potranno essere attuate nei limiti di cui all'art 6 del D.Lgs 117/2017 e suoi decreti attuativi, saranno:

- ◆ Produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti, letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie;
- ◆ Istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione, rivolti ai tecnici e agli operatori, teorici e pratici a tutti i livelli organizzando servizi per scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, per docenti, studenti, lavoratori, ecc;
- ◆ svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e

professionale;

- ◆ organizzare gruppi di lavoro, anche a livello scientifico, educativi e culturali in genere;
- ◆ promuovere viaggi e scambi culturali con l'estero;
- ◆ predisporre centri di documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;
- ◆ provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi ed attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- ◆ svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero.
- ◆ favorire la nascita; di enti e gruppi, che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
- ◆ promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie.

Attività di raccolta fondi: Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabili dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore

B

#### Art. 4 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali statuari;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati,
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art 6 del D.lgs. n.117/2017.

#### **Art. 5 Membri dell'Associazione**

Il numero degli aderenti è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero di Soci inferiori a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) enti associativi. Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche private senza finalità lucrative o economiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione si compone di tre categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno partecipato alla fondazione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci è soggetta al pagamento della quota sociale;
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.



Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. I soci effettivi possono altresì contribuire alla vita associativa con conferimenti economici.

- Soci sostenitori: coloro che intendono contribuire alla vita dell'associazione solamente attraverso donazioni e finanziamenti, hanno il solo diritto di intervento in assemblea.

#### **Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:

- a) nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;
- b) nel Caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assembleare.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge vigenti (L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.

In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.

Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo, eletto dalla medesima, che dovrà deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua loro prossima successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza (mancato versamento della quota associativa, trascorso un mese dall'eventuale sollecito);
- per esclusione (comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari);

La decadenza è accertata dall'assemblea dei soci in sede ordinaria. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno quindici giorni prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 7 Diritti e doveri degli associati**

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. Nella domanda, l'associato dovrà impegnarsi per iscritto a non divulgare informazioni che siano sottoposte a tutela della privacy. A tal fine, il Consiglio Direttivo potrà emanare un apposito regolamento.
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione; per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità

genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

- ad accedere alle cariche associative.

### **Art. 8 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 9 L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva la programmazione annuale proposta dal Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- individua e incarica destinatari di contratti di lavoro a svolgere le attività per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite e-mail, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, e la modifica dello statuto che deve essere approvata con il voto favorevole di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

#### **Art. 10 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Al Consiglio direttivo spetta di:

- nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal

Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 11 Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 12 Comitato Tecnico Scientifico**

Il Consiglio Direttivo, in caso lo ritenesse necessario, può nominare un Comitato Tecnico Scientifico i cui membri, in numero adeguato alle esigenze dell'Associazione, potranno essere solo formatori che abbiano la qualifica di operatore esperto nella gestione delle attività di musicoterapia orchestrale. Tale organismo consultivo ha il compito specifico di proporre, progettare, pianificare, realizzare le attività mediante cui l'Associazione persegue gli scopi statuari definendo l'organizzazione metodologico-didattica delle stesse nei corsi di formazione di musicoterapia e nell'attività orchestrale. I membri del Comitato sono nominati per un periodo pari a tre anni e possono essere revocati o sostituiti dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.

#### **Art.13 Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

#### **Art. 14. – Organo di controllo e revisione legale dei conti**

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai

regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro

#### **Art. 15 Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art.16 Rinvio**

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

**Esenzione dall'imposta di bollo (ex art. 82 co. 5 D. Lgs. 117/2017)**

**Atto esente dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)**



r\_emi.ro.Giunta - Prot. 29/11/2022.1193857.E

3 3161 24/11/2022

0,00 TGX22L003161000MD  
0,00 codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGX